

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GELMINI, MARIOTTI, AIMONI, BARDELLINI, BITOSSO, BOC-CASSI, BUSONI, CERVELLATI, FIORE, FORTUNATI, GALLOTTI BALBONI Luisa, GIANQUINTO, GOMBI, MAMMUCARI, MARABINI, MONTAGNANI MARELLI, PES-SI, RISTORI, ROASIO, RODA, RONZA, RUGGERI, SACCHETTI, SECCI, SPEZ-ZANO e VALENZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1958

Estensione della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli artigiani

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, come la proposta di legge Pieraccini-Gelmini ed altri, presentata alla Camera dei deputati l'8 novembre 1956 con il n. 2522, e il disegno di legge Gervasi-BardeLLini ed altri, presentato al Senato della Repubblica il 12 marzo 1958 con il n. 2545, si propone di estendere ai lavoratori indipendenti, e più specificamente agli artigiani, la assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il presente disegno di legge, sul piano della politica previdenziale come su quello della tecnica legislativa, tiene conto delle precedenti elaborazioni parlamentari e soprattutto delle innovazioni avutesi in campo legislativo, sia per quanto attiene alle modifiche intervenute nel corso della passata legislatura in materia previdenziale, sia, e in particolare, per quanto attiene alle leggi 25 luglio 1956, n. 860 e 29 dicembre 1956, n. 1533.

Esso trova il suo fondamento negli indirizzi generali di estensione della previdenza so-

ciale, ormai affermatasi largamente nel mondo e riconosciuti validi in Italia sia dalla Commissione per la riforma della previdenza sociale, sia dalla pubblicistica più recente. Per gli artigiani l'esigenza di provvedere con urgenza trae forza dall'analisi delle condizioni subiettive della categoria, sia dal punto di vista economico sia quello più specificamente sanitario.

Se giustamente si era considerato principio ispiratore della riforma quello della « emancipazione dal bisogno », non si può non considerare la condizione di bisogno nella quale possono trovarsi, non altrimenti che i lavoratori dipendenti, i lavoratori indipendenti delle varie categorie e, primi tra questi, gli artigiani; tanto più che la pensione di invalidità e vecchiaia è stata estesa ai coltivatori diretti.

Alla tutela previdenziale dei lavoratori indipendenti si riteneva che contrastasse la pratica difficoltà di ottenere la partecipazione collettiva di essi ad una assicurazione ob-

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bligatoria che, come tale, si fonda su la costanza contributiva in relazione al reddito di lavoro e sulla continuità e generalità di tale partecipazione. A parte il superamento, nei fatti, di questa difficoltà con la pensione ai coltivatori diretti e le numerose esperienze dei paesi esteri, i presentatori sono dello avviso che, allo stato attuale e per quanto attiene alla categoria artigiana, la predetta difficoltà non possa ulteriormente costituire un ostacolo invalicabile, dopo che gli artigiani possono essere iscritti in albi riconosciuti validi per legge e dai quali risultano le caratteristiche di ciascuna azienda e soprattutto dopo che, con la assistenza sanitaria, essi hanno ricevuto una prima copertura previdenziale.

Ispirandosi al principio dell'« emancipazione dal bisogno », con il presente disegno di legge si intende provvedere per il caso inevitabile o eventuale, di perdita delle normali fonti di guadagno, considerando, nel caso specifico, guadagno normale il reddito derivante dalla prestazione di lavoro indipendente.

L'assicurazione previdenziale è motivata innanzitutto dalla insufficienza dei mezzi a disposizione dell'individuo per far fronte ai rischi della vita, ma questa insufficienza di mezzi — pure generale nella categoria artigiana — non va esclusivamente considerata come derivante da un livello poco elevato della remunerazione del lavoro, ma va anche considerata in rapporto alla onerosità del danno, particolarmente rilevante nel caso di invalidità come anche in quello di vecchiaia.

Queste motivazioni di ordine generale già sufficienti al riconoscimento della validità del diritto degli artigiani alla assicurazione di invalidità e vecchiaia — nel caso specifico degli artigiani — cedono il passo alle gravi e fondate motivazioni concrete che emergono quando si analizzano, sia pure sommariamente, le condizioni della categoria nel suo complesso.

Pregiudiziale, nel porsi di fronte alle esigenze di sicurezza sociale degli artigiani è stato il problema della scelta tra protezione sociale per categoria, come è stato fatto per

la malattia, e protezione sociale per rischio; nel presente disegno di legge si è scelta la seconda soluzione, e ciò nell'orientamento della unificazione delle varie forme di assicurazione a seconda del rischio che si intende coprire. Per questo motivo il presente disegno di legge si intitola, « Estensione della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli artigiani »: si tratta di estendere agli artigiani, con gli opportuni accorgimenti e modificazioni di ordine formale e materiale e con la realizzazione del necessario decentramento, il sistema previdenziale oggi vigente in Italia per i lavoratori dipendenti.

Questo problema è in sostanza quello degli organi cui affidare la gestione della assicurazione; esso deve porsi dal punto di vista della economicità del servizio, della elasticità funzionale in rapporto alle esigenze degli assicurati, e da quello dell'orientamento generale che si vuole dare all'assicurazione sociale in Italia. E in Italia le tendenze prevalenti, se non addirittura unanimi, inclinano verso una soluzione unitaria dell'intero problema delle assicurazioni sociali.

Nel presente disegno di legge per quanto riguarda l'accertamento degli assicurabili, si fa riferimento alle Commissioni provinciali per l'artigianato, istituite dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, per la disciplina giuridica delle imprese artigiane; le stesse sono opportunamente integrate ai fini della compilazione degli elenchi dei soggetti alla assicurazione obbligatoria e vengono ad assolvere ad una funzione analoga a quella loro attribuita dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani, per la compilazione degli elenchi nominativi di tutti gli assistibili.

La composizione delle Commissioni provinciali, opportunamente integrate, è tale da garantire un effettivo funzionamento democratico delle stesse e la rappresentanza delle categorie interessate.

È inoltre prevista una Commissione centrale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche essa rappresen-

tativa delle categorie interessate che ne designano i membri, di nomina del Capo dello Stato.

Gli iscritti negli elenchi nominativi di cui all'articolo 2 sono classificati in diciassette classi diverse a seconda dei redditi, da accertare seguendo i criteri e le modalità che saranno stabiliti nel regolamento che la Commissione centrale ha l'obbligo di elaborare e far approvare dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro un anno dalla entrata in vigore del presente provvedimento.

Le diciassette classi di reddito sono state calcolate in modo che vi sia rispondenza fra le stesse e le tabelle indicate dalla legge 20 febbraio 1958, n. 55, in sostituzione di quelle previste dalla legge del 1952.

Contro le risultanze degli elenchi nominativi, gli assicurati possono ricorrere alla Commissione centrale. Contro le decisioni di questa possono adire l'Autorità giudiziaria.

Per le variazioni, cancellazione e nuove iscrizioni, che possono intervenire nel corso dell'anno le Commissioni provinciali provvedono con appositi elenchi trimestrali suppletivi, che debbono essere compilati seguendo la stessa procedura stabilita per compilare gli elenchi ordinari.

La gestione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti, per gli artigiani, è affidata all'Istituto nazionale della previdenza sociale presso il quale viene istituito uno speciale Fondo di previdenza.

Pertanto è prevista l'integrazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con tre nuovi membri nominati dal Capo dello Stato, che rappresentino le categorie interessate, nonché la costituzione di un apposito Comitato speciale, anche esso rappresentativo degli assicurati.

Le attribuzioni del Comitato speciale sono fissate dalla legge che si propone; per tutto il resto provvede il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La gestione del Fondo speciale di previdenza per gli artigiani, si attiene per quanto è possibile alle norme che regolano la

gestione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti. In tal modo è possibile avere elementi statistici e attuariali concreti e nello stesso tempo una maggiore facilità nella impostazione burocratica del Fondo e la possibilità di cumulare le diverse posizioni assicurative degli assicurati.

Naturalmente alcune particolari norme in vigore nell'assicurazione obbligatoria generale, come quelle sul massimale delle pensioni e sulle trattenute ai pensionati che lavorano, sono state eliminate in considerazione anche della partecipazione economica degli assicurati alla formazione del loro trattamento di previdenza.

Fra le prestazioni del Fondo, che sono corrisposte qualora esistano i requisiti richiesti per ottenere le stesse nell'assicurazione obbligatoria, sono previste anche cure mediche e chirurgiche e ricoveri ospedalieri allo scopo di ritardare, attenuare o eliminare gli stati di invalidità già accertati.

Nei primi quindici anni di applicazione del provvedimento i requisiti di anzianità assicurativa e di contribuzione richiesti dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni per aver diritto alla pensione, sono opportunamente ridotti, per dare modo in questi anni agli assicurati di ottenere le prestazioni occorrenti.

Il Fondo di previdenza per gli artigiani, è formato dalla gestione dei contributi base utili ai fini del calcolo delle pensioni e dei contributi per il Fondo di adeguamento delle pensioni stesse.

I primi sono a totale carico degli iscritti al fondo, nella misura stabilita nell'allegata tabella A), a seconda delle varie classi di reddito. Gli altri sono a carico degli iscritti per il 50 per cento, mentre al residuo 50 per cento provvede lo Stato con un proprio concorso finanziario.

Nel primo triennio di applicazione del provvedimento, la quota dei contributi per il Fondo di adeguamento a carico degli assicurati è quella fissata nelle tabelle B, C e D, allegata alla legge stessa, in relazione sempre alle classi di reddito e ai singoli anni.

Successivamente la misura dei contributi per il fondo di adeguamento delle pensioni viene fissata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il parere della Commissione centrale per la previdenza degli artigiani, in base ai fabbisogni annuali complessivi e tenendo conto delle risultanze degli esercizi precedenti.

Il presente disegno di legge stabilisce infine le modalità per il pagamento dei contributi da parte degli assicurati e per il versamento della quota dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Particolari disposizioni riguardano inoltre la costituzione di una speciale riserva ed il suo investimento, nonché di una riserva straordinaria nei primi tre anni di applicazione della legge.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

Art. 1.

L'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti è estesa agli artigiani.

Art. 2.

Agli effetti della presente legge sono considerati artigiani i titolari di imprese che abbiano i requisiti di cui agli articoli 1, 2, 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica dell'artigianato.

Gli artigiani soggetti alla assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sono inclusi in elenchi nominativi compilati a cura della Commissione provinciale per l'artigianato, modificata nella sua composizione come indicato nell'articolo 3.

Art. 3.

Ai fini della compilazione degli elenchi di cui all'articolo 2 della presente legge, la Commissione provinciale per l'artigianato, di cui agli articoli 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è così composta: dai

membri indicati alle lettere a), b), c), d), e) dell'articolo 13, terzo comma, nonché da:

un esperto proposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

un esperto proposto da ciascuna delle organizzazioni sindacali degli artigiani a carattere nazionale, senza esclusione di alcuna di esse.

Art. 4.

Gli esperti, di cui all'articolo precedente, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; durano in carica per lo stesso periodo di durata della Commissione provinciale per l'artigianato e possono essere riconfermati.

Art. 5.

È istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una Commissione centrale per la previdenza e l'assistenza agli artigiani composta di dodici rappresentanti della categoria designati da tutte le Organizzazioni sindacali nazionali, di un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, di un rappresentante della Federazione nazionale Casse mutue di malattia per gli artigiani, di un rappresentante della Federazione italiana della mutualità, di un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio, ed è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un suo incaricato. I com-

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ponenti della Commissione centrale sono nominati con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. I dodici componenti scelti fra i designati dalle organizzazioni sindacali nazionali debbono essere nominati in modo da assicurare la rappresentativa paritetica delle organizzazioni sindacali nazionali.

Art. 6.

Gli elenchi nominativi di cui all'articolo 2 della presente legge, sono compilati annualmente e divisi per Comune.

Gli assicurati sono classificati negli elenchi secondo i redditi, indipendentemente dagli accertamenti fiscali ed inclusi in una delle 17 seguenti classi:

Classe	I	fino		a L.	160.000
»	II	da	L.	160.000	» » 254.000
»	III	»	»	254.000	» » 400.000
»	IV	»	»	400.000	» » 494.000
»	V	»	»	494.000	» » 604.000
»	VI	»	»	604.000	» » 722.000
»	VII	»	»	722.000	» » 868.000
»	VIII	»	»	868.000	» » 904.000
»	IX	»	»	904.000	» » 1.165.000
»	X	»	»	1.165.000	» » 1.342.000
»	XI	»	»	1.342.000	» » 1.540.000
»	XII	»	»	1.540.000	» » 1.762.000
»	XIII	»	»	1.762.000	» » 1.982.000
»	XIV	»	»	1.982.000	» » 2.200.000
»	XV	»	»	2.200.000	» » 2.422.000
»	XVI	»	»	2.422.000	» » 2.636.000
»	XVII	»	»	2.636.000	ad oltre

Ogni interessato ha tuttavia la facoltà di richiedere la inclusione in una delle classi superiori a quella nella quale dovrebbe essere classificato.

Art. 7.

La Commissione provinciale di cui all'articolo 3 può, se lo ritiene, richiedere agli assicurati una dichiarazione dell'attività e dei redditi e svolgere le opportune indagini per iscrivere gli aventi diritto.

Gli elenchi nominativi approntati dalla Commissione provinciale e approvati entro il primo mese di ciascun anno solare, vengono trasmessi ai Comuni per la pubblicazione negli albi pretori, ove restano esposti per un periodo di trenta giorni.

I Comuni sono tenuti ad informare della pubblicazione, con i mezzi più idonei, la cittadinanza e gli interessati.

Art. 8.

Per le variazioni che possono avvenire nel corso dell'anno, riguardanti solo la cancellazione o la nuova iscrizione, la Commissione provinciale provvederà con appositi elenchi trimestrali suppletivi di variazione, nei quali per ogni singolo nominativo deve essere indicata la data di decorrenza della variazione. Per i predetti elenchi suppletivi viene seguita la procedura stabilita per quelli ordinari.

Le variazioni nell'ammontare del reddito che comportino variazioni nella attribu-

zione alle classi previste nell'articolo 6 hanno invece efficacia con l'inizio dell'anno solare successivo a quello in cui si verificano, e gli interessati devono notificarle alla Commissione provinciale entro il 30 novembre.

Art. 9.

La Commissione centrale per la previdenza e l'assistenza sociale decide sui ricorsi in prima istanza presentati dagli assicurati, avverso le risultanze degli elenchi ordinari e suppletivi, vigila sul rispetto dei termini di legge in merito alla compilazione, approvazione e pubblicazione degli elenchi ordinari e suppletivi; fornisce pareri motivati alle Commissioni provinciali in merito ai criteri per la iscrizione degli aventi diritto negli elenchi nominativi.

Art. 10.

La Commissione centrale elabora inoltre uno schema di norme regolamentari per la applicazione della presente legge; esprime pareri motivati quando ne è richiesta, o per legge, o dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o dagli Enti interessati alla gestione delle forme di previdenza ed assistenza degli artigiani.

Per la classificazione degli assicurati la Commissione centrale stabilisce i criteri e le modalità per l'accertamento dei redditi e per le eventuali variazioni, sulla base del regolamento di cui al successivo articolo 11.

Art. 11.

Il regolamento elaborato dalla Commissione centrale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 12.

Le Commissioni provinciali e la Commissione centrale possono avvalersi, per lo svol-

gimento delle loro mansioni, degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 13.

Contro le risultanze degli elenchi, gli interessati possono avanzare ricorso, entro trenta giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione degli elenchi stessi, alla Commissione centrale per la previdenza e l'assistenza sociale degli artigiani, che decide entro sessanta giorni dalla presentazione dei ricorsi.

Contro le decisioni della Commissione centrale o quando siano inutilmente trascorsi i sessanta giorni di cui al comma precedente gli interessati hanno facoltà di adire l'Autorità giudiziaria.

TITOLO II

Art. 14.

È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, un Fondo di previdenza a favore degli assicurati di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 15.

Il Fondo di previdenza per gli artigiani, è amministrato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e da un apposito Comitato speciale costituito a norma dell'articolo 7, n. 4, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155.

Il Comitato anzidetto è presieduto dal presidente dell'Istituto o, in sua vece, dal vice presidente, ed è composto:

a) di sei rappresentanti degli assicurati di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge;

b) di un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) di un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) del direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il Comitato è nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria ed in modo che sia nominato un egual numero di rappresentanti per ciascuna di esse.

Art. 16.

Spetta al Comitato speciale:

a) esercitare la vigilanza sulla iscrizione degli assicurati al fondo e sul versamento dei contributi;

b) deliberare sui ricorsi relativi ai contributi o alle prestazioni ai sensi del titolo V del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni;

c) deliberare sui criteri e sulle modalità di erogazione delle prestazioni integrative (articolo 20, lettera d);

d) approvare le norme e le condizioni per l'applicazione della presente legge per quanto riguarda i contributi e le prestazioni e dare parere sulle questioni relative alla applicazione di esse.

Per le materie non devolute dal presente articolo alla competenza del Comitato speciale, provvede il Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 17.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sarà integrato da tre membri in rappresentanza degli artigiani, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformità delle proposte formulate unitariamente dalle organizzazioni sindacali nazionali degli artigiani. In caso di mancato ac-

cordo il Ministro è tenuto ad effettuare le proposte assicurando la rappresentanza paritetica delle organizzazioni sindacali nazionali esistenti da almeno un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

Gli assicurati di cui agli articoli 1 e 2 sono obbligatoriamente iscritti al Fondo.

Art. 19.

Il Fondo di previdenza per gli artigiani è costituito dalla gestione dei contributi base di cui alla allegata tabella A, e dal Fondo di adeguamento per le pensioni artigiane. Alla gestione di previdenza si estendono, in quanto applicabili, le norme che regolano la gestione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni.

Art. 20.

Le prestazioni corrisposte dal Fondo sono:

a) pensione per vecchiaia;

b) pensione per invalidità;

c) pensione o indennità ai familiari superstiti;

d) opportune cure mediche o chirurgiche o ricovero in idonei Istituti di cura, quando la cura o il ricovero si proponga l'effetto di evitare o ritardare ad un assicurato di diventare invalido, ovvero di attenuare o eliminare la invalidità già accertata.

Art. 21.

Agli assicurati vengono corrisposte le prestazioni di cui all'articolo precedente qualora sussistano i requisiti e le condizioni richieste nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i super-

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stiti di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni, e con le modalità e i criteri adottati nell'assicurazione anzidetta, purchè non incompatibili con la presente legge.

Art. 22.

Si considera invalido l'assicurato quando la sua capacità di lavoro in attività confacenti alle sue attitudini sia ridotta in modo permanente, per infermità o difetto fisico o mentale, a meno della metà di quella normale.

Art. 23.

Non trovano applicazione per i pensionati in base alla presente legge gli articoli 11 e 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Art. 24.

Gli assicurati che abbiano contribuito almeno per un anno al Fondo di previdenza,

in caso di cancellazione dagli elenchi nominativi di cui all'articolo 2 della presente legge, possono volontariamente versare i contributi ai fini del diritto e della misura delle prestazioni con le stesse norme che regolano la prosecuzione volontaria nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Art. 25.

In deroga alle disposizioni sui requisiti di anzianità e di contribuzione necessari al conseguimento della pensione stabiliti dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore della presente legge al 1° gennaio 1973 i periodi minimi di anzianità e di contribuzione necessari a liquidare la pensione sono ridotti, per ciascun anno, alle quote indicate nel seguente prospetto:

	INVALIDITÀ		VECCHIAIA	
	Anni di anzianità	Numero contributi base mensili	Anni di anzianità	Numero contributi base mensili
1959	—	—	—	—
1960	1	12	—	—
1961	1	12	2	24
1962	2	24	2	24
1963	2	24	3	36
1964	3	36	3	36
1965	3	36	4	48
1966	4	48	5	60
1967	5	60	6	72
1968	5	60	7	84
1969	5	60	8	96
1970	5	60	10	120
1971	5	60	11	132
1972	5	60	13	156
1973	5	60	14	168

Per coloro che si avvalgono della facoltà di prosecuzione di cui al precedente articolo 24 nel periodo di validità delle disposizioni transitorie di cui al presente articolo, i minimi contributivi ai fini del diritto alla liquidazione della pensione sono quelli stabiliti per l'anno nel quale l'assicurato presenta la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

Art. 26.

Ai fini del diritto e della misura delle prestazioni, l'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dal Fondo di previdenza per gli artigiani, è cumulabile con l'eventuale assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, secondo i criteri che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e viceversa.

I contributi versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale prima dell'entrata in vigore della presente legge, sia nella assicurazione obbligatoria sia nella assicurazione facoltativa sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini della determinazione del diritto alle prestazioni previste dalla presente legge, nonché della loro misura.

I contributi versati nella assicurazione facoltativa prima della entrata in vigore della presente legge, saranno accreditati in misura non superiore a quella corrispondente alla media dei contributi obbligatori versati secondo la presente legge al momento del pensionamento. L'eventuale eccedenza resterà accreditata per gli interessati nella assicurazione facoltativa.

TITOLO III

Art. 27.

Agli oneri di cui alla presente legge si provvede con il contributo degli assicurati e con il concorso finanziario dello Stato.

I contributi base, utili ai fini delle prestazioni della assicurazione obbligatoria, per la invalidità, vecchiaia e superstiti, sono fissati, in base alle classi di reddito di cui all'articolo 6, nella misura stabilita dalla apposita tabella allegata alla presente legge, e sono a totale carico degli assicurati stessi.

All'onere per il Fondo di adeguamento per le pensioni compreso l'onere per la corresponsione dei minimi di pensione di cui all'articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni si provvede con il contributo degli assicurati e con il concorso dello Stato secondo le quote seguenti:

- a) assicurati: 50 per cento;
- b) Stato: 50 per cento.

Art. 28.

La misura dei contributi a carico degli assicurati per il Fondo di adeguamento per le pensioni è stabilita in relazione alle classi di reddito di cui all'articolo 6 della presente legge.

Dopo il primo triennio di applicazione della presente legge, la misura dei contributi di cui al comma precedente viene fissata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il parere della Commissione centrale di cui all'articolo 10 della presente legge, in base ai fabbisogni annuali complessivi per la gestione, che sono determinati per ogni esercizio finanziario in base ai costi medi generali delle prestazioni e alle spese di gestione, tenendosi conto delle risultanze degli esercizi precedenti. In aumento dei predetti fabbisogni sono portati i disavanzi dell'esercizio precedente e in diminuzione gli avanzi.

Qualora alla data del 1° gennaio di ciascun anno non sia emanato il decreto predetto, gli assicurati sono tenuti, sino a quando non sarà entrato in vigore il decreto medesimo, a corrispondere i contributi nella misura fissata nell'anno precedente.

Art. 29.

Il concorso dello Stato è versato all'Istituto gestore a rate semestrali anticipate, salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio.

La somma corrispondente viene iscritta a partire dall'esercizio 1959-60, in apposito capitolo del bilancio di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 30.

Il tre per cento delle entrate del Fondo di adeguamento per le pensioni di ciascun esercizio è destinato alla costituzione di una speciale riserva.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro e sentito il parere della Commissione centrale di cui all'articolo 10 nonché il Comitato speciale di cui all'articolo 15 della presente legge, potrà essere temporaneamente sospeso l'accantonamento di cui al precedente comma, quando la riserva abbia raggiunto una adeguata consistenza.

I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con la modalità previste dall'articolo 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dall'articolo 1 della legge 24 aprile 1950, n. 260.

Art. 31.

Per i primi tre anni di applicazione della presente legge i contributi a carico degli assicurati per il Fondo di adeguamento per le pensioni, sono fissati nelle tabelle B, C e D allegate alla presente legge.

Per lo stesso periodo il concorso dello Stato per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti è determinato in modo

da costituire il 50 per cento dell'entrata del Fondo di adeguamento per le pensioni.

Art. 32.

Con gli avanzi della gestione del Fondo di adeguamento per le pensioni, relativi al primo triennio di applicazione della legge, viene costituito presso il Fondo di previdenza una riserva straordinaria per far fronte agli eventuali maggiori oneri del periodo transitorio di cui all'articolo 25 della presente legge.

Alla fine del predetto periodo transitorio, o anteriormente qualora la riserva venga ad esaurirsi del tutto, la riserva straordinaria viene soppressa e l'eventuale avanzo viene trasmesso nella riserva di cui all'articolo 30.

Nell'investimento della riserva straordinaria si applicano le norme del comma ultimo dell'articolo 30.

Art. 33.

La riscossione dei contributi base e per il Fondo di adeguamento delle pensioni è affidata all'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

Art. 34.

I contributi di cui alla presente legge vengono pagati dagli assicurati a rate bimestrali posticipate mediante unico versamento all'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

Le modalità di pagamento saranno fissate dal Comitato speciale di cui all'articolo 15 della presente legge.

Art. 35.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale provvederà ad accreditare i contributi base per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e annoterà nell'apposito libretto

personale, da rilasciarsi a richiesta dell'assicurato, i periodi di assicurazione e l'importo dei contributi base versati.

Art. 36.

Si osservano, per le prestazioni ed i contributi previsti nella presente legge, sempre che siano applicabili, le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, comprese quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali e le disposizioni del regio decreto-legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni.

Art. 37.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni di cui agli articoli 3 e 5 della presente legge sono a carico dello Stato.

Art. 38.

A copertura delle spese previste dalla presente legge si farà fronte con un aumento dell'aliquota dell'imposta sul patrimonio delle società per azioni, dallo 0,75 per cento allo 0,85 per cento, per le società con capitale nominale compreso tra i 50 ed i 100 milioni, con esclusione delle società cooperative.

Art. 39.

La presente legge entra in vigore il 1° giugno 1959.

TABELLA A

IMPORTO DEI CONTRIBUTI BASE MENSILI PER L'ASSICURAZIONE
PER L'INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI PER GLI ASSICURATI

Classe	Classi di reddito annuo			a L.		Contributo base mensile
	I	fino	L.			
	I	fino		a L.	160.000	26
»	II	da	L. 160.000	» »	254.000	36
»	III	»	» 254.000	» »	400.000	44
»	IV	»	» 400.000	» »	494.000	56
»	V	»	» 494.000	» »	604.000	66
»	VI	»	» 604.000	» »	722.000	78
»	VII	»	» 722.000	» »	868.000	92
»	VIII	»	» 868.000	» »	904.000	108
»	IX	»	» 904.000	» »	1.165.000	126
»	X	»	» 1.165.000	» »	1.342.000	144
»	XI	»	» 1.342.000	» »	1.540.000	160
»	XII	»	» 1.540.000	» »	1.762.000	178
»	XIII	»	» 1.762.000	» »	1.982.000	200
»	XIV	»	» 1.982.000	» »	2.200.000	220
»	XV	»	» 2.200.000	» »	2.422.000	240
»	XVI	»	» 2.422.000	» »	2.636.000	260
»	XVII	»	» 2.636.000	ad oltre		280

TABELLA B

CONTRIBUTI MENSILI A CARICO DEGLI ASSICURATI
PER IL FONDO DI ADEGUAMENTO PER LE PENSIONI
NEL PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Classe	Classi di reddito annuo			a L.		Contributo per il fondo di adeguamento
	I	fino	L.			
	I	fino		a L.	160.000	200
»	II	da	L. 160.000	» »	254.000	259
»	III	»	» 254.000	» »	400.000	409
»	IV	»	» 400.000	» »	494.000	559
»	V	»	» 494.000	» »	604.000	684
»	VI	»	» 604.000	» »	722.000	829
»	VII	»	» 722.000	» »	868.000	994
»	VIII	»	» 868.000	» »	904.000	1.170
»	IX	»	» 904.000	» »	1.165.000	1.291
»	X	»	» 1.165.000	» »	1.342.000	1.567
»	XI	»	» 1.342.000	» »	1.540.000	1.802
»	XII	»	» 1.540.000	» »	1.762.000	2.064
»	XIII	»	» 1.762.000	» »	1.982.000	2.340
»	XIV	»	» 1.982.000	» »	2.200.000	2.614
»	XV	»	» 2.200.000	» »	2.422.000	2.889
»	XVI	»	» 2.422.000	» »	2.636.000	3.162
»	XVII	»	» 2.636.000	ad oltre		3.490

TABELLA C

CONTRIBUTI MENSILI A CARICO DEGLI ASSICURATI
PER IL FONDO DI ADEGUAMENTO PER LE PENSIONI
NEL SECONDO ANNO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Classe	Classi di reddito annuo			Contributo per il fondo di adeguamento
	I	fino	a L.	
	I	fino	L. 160.000	400
»	II	da L.	160.000	518
»	III	»	254.000	818
»	IV	»	400.000	1.118
»	V	»	494.000	1.368
»	VI	»	604.000	1.658
»	VII	»	722.000	1.988
»	VIII	»	858.000	2.340
»	IX	»	904.000	2.582
»	X	»	1.165.000	3.134
»	XI	»	1.342.000	3.603
»	XII	»	1.540.000	4.128
»	XIII	»	1.762.000	4.680
»	XIV	»	1.982.000	5.228
»	XV	»	2.200.000	5.778
»	XVI	»	2.422.000	6.323
»	XVII	»	2.636.000	6.980
			ad oltre	

TABELLA D

CONTRIBUTI MENSILI A CARICO DEGLI ASSICURATI
PER IL FONDO DI ADEGUAMENTO PER LE PENSIONI
NEL TERZO ANNO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Classe	Classi di reddito annuo			Contributo per il fondo di adeguamento
	I	fino	a L.	
	I	fino	L. 160.000	600
»	II	da L.	160.000	777
»	III	»	254.000	1.227
»	IV	»	400.000	1.677
»	V	»	494.000	2.052
»	VI	»	604.000	2.487
»	VII	»	722.000	2.982
»	VIII	»	868.000	3.510
»	IX	»	904.000	3.773
»	X	»	1.165.000	4.701
»	XI	»	1.342.000	5.405
»	XII	»	1.540.000	6.192
»	XIII	»	1.762.000	7.020
»	XIV	»	1.982.000	7.842
»	XV	»	2.200.000	8.667
»	XVI	»	2.422.000	9.485
»	XVII	»	2.636.000	10.470
			ad oltre	